l'importo di compensazione all'esportazione. L'ammontare è in tal caso calcolato forfettariamente. Qualora venga riscossa soltanto una determinata percentuale dell'importo di compensazione, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, viene accordata la stessa percentuale dell'ammontare della sovvenzione quale risulterebbe dall'applicazione della prima frase del presente trattino.

2. L'ammontare della sovvenzione può tuttavia essere limitato :

— all'ammontare massimo della restituzione che lo Stato membro esportatore può concedere all'esportazione del prodotto in causa verso lo Stato membro che applica l'importo di compensazione ;

— per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 113/64/CEE del Consiglio relativo ad alcune misure derogatorie per quanto concerne il latte in polvere, il burro, il latte condensato e alcuni formaggi (1), all'ammontare della sovvenzione accordata all'importazione del prodotto della voce 04.04 della tariffa doganale comune che è stato oggetto delle esportazioni piú considerevoli, dal punto di vista quantitativo, effettuate nel 1963 dallo Stato membro che applica l'importo di compensazione.

Articolo 5

1. L'ammontare massimo dell'importo di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e l'ammontare della sovvenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, vengono determinati quando uno Stato membro comunica alla Commissione che intende applicare importi di compensazione. La determinazione ha luogo entro un mese a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. In quest'ultima sono indicati i prodotti per i quali è prevista l'applicazione di un importo di compensazione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni che a questa necessitano per il calcolo dell'ammontare massimo e per la determinazione dell'ammontare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, almeno con un mese di anticipo,

a) le modifiche che desidera introdurre nella lista dei prodotti all'esportazione dei quali applica un importo di compensazione ;

b) il modo secondo cui intende avvalersi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, restando inteso che ogni modifica dell'importo di compensazione deve essere espressa in valori percentuali.

4. Lo Stato membro che applica un importo di compensazione comunica alla Commissione, con un mese di anticipo, qualsiasi modifica intervenuta negli aiuti concessi che incida sul prezzo dei prodotti soggetti all'importo di compensazione.

Articolo 6

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi che devono essere detratti dall'ammontare dei prelievi e delle restituzioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 30 luglio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SCHRÖDER

(1) Vedi pag. 2184/64 della presente Gazzetta.

REGOLAMENTO N. 115/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1964

che prevede misure derogatorie per quanto concerne il riso originario degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (1), ed in particolare l'articolo 22, primo comma,

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso instaura nel settore del riso un regime di prelievi che sostituisce qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera ;

Considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati (1), la Comunità si è impegnata a prendere in considerazione, nel determinare la propria politica agricola comune, gli interessi di essi Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

Considerando che, in virtù della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea (2), occorre applicare a questi ultimi lo stesso trattamento riservato agli anzidetti Stati associati ;

Considerando che non è stato possibile applicare il regime d'importazione nella Comunità per il riso originario dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M. alla data di applicazione del regolamento n. 16/64/CEE ;

Considerando che occorre evitare che tra questa data e quella d'applicazione del regime d'importazione la cui determinazione è prevista dall'articolo 11 della Convenzione di associazione e dall'articolo 10 della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 di cui sopra, serie perturbazioni colpiscano le correnti di scambi commerciali tra gli Stati africani e malgascio associati e i paesi e territori d'oltremare da un lato, e alcuni Stati membri dall'altro ;

Considerando che, al fine di salvaguardare tutti gli interessi in causa, risultano pertanto indispensabili particolari misure, in deroga alle disposizioni del regolamento n. 16/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni in Francia di riso originario del Madagascar, e le importazioni in ciascuno degli Stati membri non produttori di riso originario del Surinam, a concorrenza di un quantitativo pari a 2/12 della media delle quantità di risone, di riso semigreggio e di riso lavorato, importate dallo Stato membro interessato durante gli anni 1961, 1962, 1963, sono effettuate in franchigia da prelievi.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 agosto 1964, la media di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Alle importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, diverse da quelle di cui all'articolo 1, è riscosso :

— per il riso semigreggio, il risone e le rotture di riso, un prelievo uguale al prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi diminuito di un importo uguale a quello dell'ammontare forfettario fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio ;

— per il riso lavorato, un prelievo composto di un elemento mobile il cui importo è uguale a quello applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi e di un elemento fisso il cui importo è uguale a quello applicabile alle importazioni in provenienza dagli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione del regolamento n. 16/64/CEE ed è applicabile fino al 31 ottobre 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SCHRÖDER

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6 1964, pag. 1472/64.